

Nel testo qui riportato, vengono evidenziate le modifiche apportate dal DM 3 agosto 2023, n.269 al DM 31 luglio 2017, n.343 recante "Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

Il medesimo testo è stato realizzato esclusivamente per facilitare l'utente nella lettura e nella comprensione dell'articolato. Non ha pertanto valore giuridico e riveste carattere meramente documentale.

Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismoindipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo":

VISTO l'articolo 26, commi 1 e 2 della legge n. 220 del 2016 che disciplinano la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, destinandoli prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare ad alcune tipologie di opere indicate nel medesimo articolo;

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede la concessione di contributi da parte del Ministero in favore delle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie, da individuare prioritariamente tra quelle indicate nel medesimo articolo;

VISTO l'articolo 26, comma 4, della legge che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono definite le modalità applicative del medesimo articolo. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili e le modalità e meccanismi per l'eventuale restituzione del contributo al Fondo per il cinema e l'audiovisivo, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa;



VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturalie del turismo predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controlloe i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, recante "Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti";



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante "Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante "Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche ed audiovisive";

VISTO il decreto ministeriale del 13 luglio 2017, di riparto del "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo" per l'anno 2017, e in particolare l'articolo 1, lettera c), che prevede l'importo di "euro 32.000.000 per i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il "Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici" e successive modificazioni, d'ora in avanti: "TUSMA";

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, espresso in data 7 luglio 2017;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 espresso nella seduta del 27 luglio 2017;

DECRETA



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto e finalità*

- 1. Il presente decreto detta disposizioni applicative in materia di contributi selettivi al settore cinematografico e audiovisivo, previsti all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
- 2. I contributi selettivi alla produzione e alla distribuzione di cui al presente decreto sono destinati esclusivamente alle opere di nazionalità italiana che non rientrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016.

Articolo 2 *Definizioni*

- 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
- 2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
 - d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
 - 1) «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - 2) «opera televisiva», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera o) del presente articolo;
 - 3) «opera web», se l'opera è destinata alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 3, lettere p) e q), del presente articolo;



- 3-bis) «videogioco», se l'opera simula situazioni ambientate in mondi virtuali o reali di diversa natura ed è costruita intorno a un percorso di base che si sviluppa in funzione dell'interazione ludica con uno o più giocatori; può essere fruita mediante appositi dispositivi elettronici, computer o altri apparecchi, anche portatili; può prevedere una fruizione online:
- e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
- f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
- h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
- i) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- k) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore



della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;

- m) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
- n) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 52 minuti.
- 3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:
 - a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
 - c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
 - d) «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
 - e) «imprese di nuova costituzione» le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresì non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa cinematografica;
 - f) «micro», «piccole» e «medie» imprese cinematografiche e audiovisive: le imprese cinematografiche e audiovisive italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005;
 - g) «rete d'impresa»: contratto stipulato fra due o più imprese cinematografiche con cui, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 36, commi 2-*ter*, 5, 5-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i contraenti si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati, a



- scambiarsi informazioni o prestazioni ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese;
- h) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
- i) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che organizza la produzione dell'opera audiovisiva e che assume e gestisce i rapporti fondamentali per l'espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attività di ripresa sonora ed audiovisiva, dell'interpretazione dell'opera, del montaggio;
- j) «produttore indipendente» l'operatore della comunicazione europeo che svolge attività di produzioni audiovisive e che non è controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
 - 1) per un periodo di tre anni non destina più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero
 - 2) è titolare di diritti secondari;
- k) «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 4, lettera f);
- l) «distributore internazionale»: l'impresa cinematografica e audiovisiva che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione all'estero, come definite nel successivo comma 4, lettera f);
- m) «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting, come definiti nel presente decreto;
- n) «distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
- o) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, e avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere 1) e u), del TUSMA;
- p) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera o), ai sensi del TUSMA;
- q) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.



- 4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
 - a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
 - b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
 - d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
 - e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
 - f) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
 - g) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;
 - h) «produzione in appalto»: la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione, detta "appaltante", delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta "produttore esecutivo".
- 5. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «opera televisiva prevalentemente finanziata dall'emittente televisiva»: l'opera televisiva il cui progetto sia sviluppato e realizzato, congiuntamente a un'emittente televisiva, da un produttore indipendente in partecipazione non inferiore al 5 per cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come



indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo, e in cui il produttore indipendente abbia un ruolo attivo e significativo nella fase di ideazione e sviluppo dell'opera medesima, ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

- b) «opera televisiva in coproduzione»: l'opera televisiva prodotta dall'emittente televisiva congiuntamente a un produttore indipendente, il quale contribuisca in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo;
- c) «opera televisiva in preacquisto»: l'opera televisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un'emittente televisiva, anteriormente al completamento dell'opera;
- d) «opera televisiva o web in licenza di prodotto»: l'opera televisiva o webprodotta da un produttore indipendente che ne concede in licenza, dopo il completamento dell'opera, i diritti di utilizzazione e sfruttamento a un'emittentetelevisiva ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting;
- e) «diritti primari»: i diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia sulle reti di comunicazione elettronica, come individuati contrattualmente dalle parti;
- f) «diritti secondari»: i diritti diversi da quelli primari come indicati alla lettera e), nonché i diritti relativi allo sfruttamento della produzione audiovisiva all'estero;
- «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DG Cinema, nonché del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Articolo 3 *Linee di intervento*

- 1. Le risorse destinate ai contributi selettivi, individuate nel decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, sono finalizzate alle seguenti linee di intervento:
 - a) scrittura di sceneggiature di opere cinematografiche, televisive e web;
 - b) sviluppo **e pre-produzione** di opere cinematografiche, opere televisive, opereweb e videogiochi;
 - c) produzione di opere audiovisive:
 - i. opere cinematografiche di giovani autori;
 - ii. opere cinematografiche prime e seconde;
 - iii. documentari e cortometraggi;
 - iv. opere d'animazione;



- v. opere cinematografiche difficili, con modeste risorse finanziarie e opere cinematografiche di particolare qualità artistica;
- d) distribuzione nazionale di opere cinematografiche; d-bis) distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive; d-ter) rafforzamento delle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato nonché tra le reti costituite fra micro imprese, con particolare riferimento alle sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e alle sale storiche.
- e) distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive;
- f) rafforzamento dell'esercizio cinematografico.
- 2. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 13, la DG Cinema emana ogni anno:
 - a) un bando per linee di intervento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) che prevede tre scadenze annuali;
 - b) uno o più bandi per la linea di intervento di cui al comma 1, lettere d) e d-ter).
- 3. Per ciascuna delle linee di intervento di cui al comma 1, lettere da b) a f) lettere da b a d-ter almeno il 15 per cento delle risorse disponibili è riservato a reti d'imprese e a imprese di nuova costituzione.
- 4. Le risorse messe a bando per ciascuna delle linee di intervento e non assegnate possono essere utilizzate, nella medesima o in altre sessioni di valutazione, per assegnare contributi selettivi alle altre linee di intervento, sulla base di una valutazione comparativa della qualità artistica dei progetti presentati, effettuata dagli esperti di cui all'articolo 5 del presente decreto.
- 5. Per la gestione finanziaria dei contributi previsti nel presente decreto, la DG Cinema, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante "Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo", può avvalersi della società Istituto Luce Cinecittà s.r.l. Cinecittà S.p.A., sulla base di apposita convenzione.

Articolo 4 *Bandi di selezione*

- 1. I bandi emanati dalla DG Cinema indicano, per ciascuna delle linee di intervento di cui all'articolo 3:
 - a) le risorse disponibili;
 - b) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
 - c) le modalità, i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
 - d) i criteri di valutazione dei progetti;
 - e) il numero massimo di progetti finanziabili e l'importo massimo del singolo contributo assegnabile, stabilito sulla base delle tipologie di costo ammissibili;



- f) le tipologie e i massimali di costo ammissibili, nonché i limiti massimi d'intensità d'aiuto;
- g) le modalità di erogazione del contributo assegnato;
- h) le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e del contributo erogato;
- i) i tempi di realizzazione e di ultimazione del progetto;
- j) i casi di revoca, riduzione o decadenza dal contributo; la revoca è comunque prevista qualora l'opera realizzata o l'attività ultimata, a cui è stato assegnato il contributo, non abbiano, a parere degli esperti, un adeguato livello di professionalità.

Articolo 5 *Attività degli esperti*

- 1. La valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi del presente decreto è effettuata dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni, individuati tra personalità di chiara fama, anche internazionale, e di comprovata qualificazione professionale nel settore cinematografico e audiovisivo, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
- 2. Gli esperti provvedono alla selezione dei progetti e all'assegnazione dei contributi nelle previste sessioni di valutazione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente decreto e nei bandi, nonché alla valutazione del livello di professionalità dell'opera ovvero dell'attività per le quali sia stato precedentemente concesso il contributo.
- 3. Agli esperti si applica il regime delle incompatibilità stabilite per i componenti del Consiglio superiore cinema e audiovisivo. Gli esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute.
- 4. L'attività degli esperti si svolge, di regola, presso i locali della DG Cinema, che assicura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il supporto necessario. I lavori possono altresì svolgersi in modalità telematica, a condizione che ciascun partecipante sia dotato di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. La partecipazione dei componenti è da intendersi a titolo personale e non può costituire oggetto di delega.
- 5. Nello svolgimento del lavoro istruttorio, gli esperti possono svolgere audizioni dei soggetti che hanno presentato domanda.
- 6. La DG Cinema cura la pubblicazione nel proprio sito web delle convocazioni e degli avvisi, nonché degli esiti delle selezioni effettuate dagli esperti e tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti comunicazione ufficiali agli interessati.
- 7. Gli esperti sono tenuti alla riservatezza riguardo allo svolgimento dei lavori, nonché alla documentazione acquisita per la valutazione dei progetti.

Articolo 5-bis



Limiti d'intensità d'aiuto

- 1. I contributi selettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento dei costi ammissibili dell'opera audiovisiva, come definiti all'art. 54, comma 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modificazioni. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a) del citato Regolamento (UE) n. 651/2014.
- 2. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per:
 - a) le opere in coproduzione cui partecipino paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE di cui all'articolo 54, comma 7, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014.
- 3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
 - a) opere di cui all'articolo 2, comma 2, lettere i), j), k), l), n) del presente decreto e opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - c) opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
 - d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.

CAPO II TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI SELETTIVI

Articolo 6 Scrittura di sceneggiature

- 1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a cittadini italiani ed europei fiscalmente residenti in Italia, al fine di promuovere la scrittura di sceneggiature originali ovvero tratte da altra opera non audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto d'autore, e dalle quali sia possibile realizzare opere cinematografiche, televisive o web.
- 2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, i bandi di cui all'articolo 4 del presente decreto, indicano altresì l'entità delle risorse destinate rispettivamente a



progetti di sceneggiature di opere cinematografiche e a progetti di sceneggiature di opere televisive e web.

- 3. La valutazione e la selezione dei progetti è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati e dettagliati nei bandi:
 - a) qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento;
 - b) potenziale di realizzazione dell'opera;
 - c) potenziale di diffusione e fruizione dell'opera nei festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all'estero.
- 4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati, con decreto del Direttore generale Cinema, direttamente agli autori della sceneggiatura.

Articolo 7

Sviluppo e pre-produzione di progetti di opere cinematografiche, televisive e web

- 1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane, non qualificabili come imprese non europee e qualificabili come produttori indipendenti, fiscalmente residenti in Italia, e sono finalizzati a sostenere lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive, web e videogiochi.
- 2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, i bandi di cui all'articolo 4 del presente decreto stabiliscono altresì:
 - a) l'entità delle risorse da destinare a progetti di sviluppo e pre-produzione rispettivamente di opere cinematografiche, di opere televisive, di opere web e videogiochi;
 - b) le modalità con cui sono prese in considerazione le spese relative alla scrittura della sceneggiatura, nel caso in cui quest'ultima abbia beneficiato del contributo alla scrittura di sceneggiature di cui all'articolo 6 del presente decreto;
- 3. Con riferimento allo sviluppo di videogiochi, i contributi sono assegnati in regime *de minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013.
- 4. La valutazione e la selezione dei progetti è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati e dettagliati nei bandi:
 - a) qualità e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto ovvero del progetto;
 - b) realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell'opera;
 - c) potenziale di diffusione e fruizione dell'opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all'estero ovvero presso il pubblico, e coerenza fra progetto audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento.

Articolo 8

Produzione di opere cinematografiche e di opere d'animazione, di documentario e di cortometraggio

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane di produzione, non qualificabili come imprese non europee e qualificabili come produttori indipendenti, fiscalmente residenti in Italia, al fine di



sostenere la produzione di opere di nazionalità italiana, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, e che siano:

- opere cinematografiche prime e seconde o di giovani autori che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 4.000.000, e per le quali l'incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non sia superiore al 25% del costo di produzione; nel caso di coproduzioni internazionali ovvero di compartecipazioni internazionali in cui le imprese di produzione italiane detengano una quota di diritti sull'opera non inferiore al 20%, si applica esclusivamente il limite relativo al costo di produzione con riferimento alla sola quota italiana;
- b) documentari e cortometraggi che abbiano un costo di produzione inferiore rispettivamente, a euro 1.000.000 ed euro 200.000 che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 1.000.000;
- b- bis) cortometraggi che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 200.000;
- c) opere d'animazione;
- d) opere cinematografiche difficili realizzate con modeste risorse finanziarie,intese quali opere cinematografiche aventi un costo di produzione inferiore a euro 1.500.000;
- e) opere cinematografiche di particolare qualità artistica, che abbiano un costo di produzione inferiore all'importo indicato nei bandi di cui all'articolo 4, per le quali l'incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non sia superiore al 30% del costo di produzione; nel caso di coproduzioni internazionali ovvero di compartecipazioni internazionali in cui le imprese di produzione italiane detengano una quota di diritti sull'opera non inferiore al 20%, si applica esclusivamente il limite relativo al costo di produzione con riferimento alla sola quota italiana. Il costo massimo di produzione previsto al primo periodo non trova applicazione, se espressamente previsto nei bandi cui all'articolo 4 e per il numero massimo di opere ivi previsto, per le opere cinematografiche che presentano una straordinaria qualità artistica in riferimento a personaggi di particolare rilevanza per la storia e l'identità culturale italiana ovvero in relazione a fatti storici, eventi e luoghi che caratterizzano l'identità culturale italiana.
- 2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, i bandi di cui all'articolo 4 del presente decreto stabiliscono altresì:
 - a) le modalità con cui sono prese in considerazione le spese relative alla scrittura della sceneggiatura, nel caso in cui l'opera abbia beneficiato del contributo di cui all'articolo 6, e dell'inammissibilità delle spese relative allo sviluppo e alla pre-produzione, nel caso in cui l'opera abbia beneficiato del contributo di cui all'articolo 7;
 - b) le modalità e i tempi entro cui, a pena di decadenza del contributo, deve essere completata l'opera;



- c) la revoca o decadenza dal contributo, nel caso in cui l'opera non abbia ottenuto la nazionalità definitiva ovvero nel caso non siano stati rispettate le previsioni di cui al comma 4 del presente articolo.
- 3. La valutazione e la selezione delle opere è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati e dettagliati nel bando:
 - a) qualità e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto;
 - b) visione e stile del regista, linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto, con riferimento in particolare alla innovatività rispetto al genere cinematografico ovvero audiovisivo di riferimento;
 - c) qualità dell'apporto del cast artistico e tecnico all'opera audiovisiva;
 - d) potenziale di diffusione e fruizione dell'opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all'estero, e coerenza fra progetto cinematografico o audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento;
 - e) coerenza fra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario con gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma.
- 4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera:
 - a) entro il termine di 30 giorni dal completamento dell'opera, consegna presso la DG Cinema copia campione dell'opera medesima e richiede il riconoscimento della nazionalità italiana in via definitiva;
 - b) deposita, secondo le modalità previste nel decreto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016, una copia, anche digitale, dell'opera presso la Cineteca nazionale.

Articolo 9

Distribuzione nazionale di opere cinematografiche

- 1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane, fiscalmente residenti in Italia, al fine di sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane di opere cinematografiche di nazionalità italiana, ai sensi del DPCM 11 luglio 2017
- 2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, i bandi di cui all'articolo 4 del presente decreto assegnano un terzo delle risorse finanziarie prioritariamente a film che abbiano ottenuto il contributo alla produzione di cui all'articolo 8. I medesimi bandi possono circoscrivere l'attribuzione di contributi alle attività di distribuzione svolte nel periodo estivo.
- 3. La valutazione e la selezione dei progetti è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati e dettagliati nei bandi:
 - a) qualità e originalità dell'opera cinematografica;
 - b) strategia promozionale e distributiva dell'opera, con riferimento all'innovatività del modello distributivo e alla capacità di raggiungere e coinvolgere il pubblico;
 - c) coerenza fra l'assetto finanziario e gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b):
 - c-bis) periodo di uscita in sala.



Articolo 10

Distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive

- 1. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati da Istituto Luce Cinecittà Srl Cinecittà S.p.A. che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g) della legge 220/2016, supporta il Ministero nello svolgimento delle attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e nel coordinamento della loro attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane. I contributi sono assegnati a valere sulle risorse individuate annualmente, con decreto del Ministro di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220/2016, per la concessione di contributi selettivi alla distribuzione internazionale.
- 2. Istituto Luce Cinecittà Srl, Cinecittà S.p.A. attua i programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana, sulla base delle direttive impartite dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo, contenenti le indicazioni delle specifiche attività da svolgere e le relative spese ammissibili. Le spese ammissibili non possono formare oggetto di rendicontazione alla Direzione generale Cinema e audiovisivo nell'ambito di altre attività o progetti realizzati dalla medesima società. A tali fini, sentite le associazioni di categoria e l'Istituto per il Commercio Estero (ICE), provvede a emanare uno o più bandi approvati con decreto del Direttore Generale del Cinema. Tali bandi sono rivoltia venditori ovvero distributori internazionali ovvero produttori cinematografici e audiovisivi italiani e hanno lo scopo di favorire:
 - a) la distribuzione internazionale in sala di film italiani;
 - b) la partecipazione dei film e delle opere audiovisive italiane ai principali mercati internazionali:
 - c) l'internazionalizzazione delle imprese di produzione italiane, con particolare attenzione per le piccole imprese, mediante la partecipazione di dette imprese a festival e mercati di rilevanza internazionale ovvero a missioni commerciali e/o istituzionali.
- 3. Il bando ovvero i bandi di cui al comma precedente stabiliscono altresì:
 - a) la ripartizione del fondo per la distribuzione internazionale per le diverse tipologie di opere e di intervento;
 - b) le tipologie di opere ovvero di progetti eleggibili;
 - c) i requisiti dei soggetti richiedenti;
 - d) le modalità di richiesta del contributo;
 - e) le modalità di assegnazione del contributo, che potrà prevedere sia criteri selettivi che automatici;
 - f) le spese ammissibili;
 - g) le modalità di rendicontazione del contributo;
 - h) gli eventuali obblighi a carico del beneficiario.

Articolo 11 Esercizio cinematografico



- 1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati prioritariamente alle imprese dell'esercizio cinematografico aventi i requisiti delle micro imprese, anche in forma di reti di imprese, e che gestiscono sale cinematografiche storiche ovvero ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ovvero nonché sale cinematografiche ovunque ubicate, purché gestite da imprese di nuova costituzione, per il sostegno di una o più delle seguenti attività:
 - a) attività di diffusione della cultura cinematografica caratterizzate dal radicamento sul territorio di riferimento;
 - b) iniziative di coinvolgimento del pubblico giovanile;
 - c) realizzazione di particolari iniziative tese a favorire l'intrattenimento culturale di persone con disabilità o patologie tali da impedire una normale fruizione delle opere audiovisive e cinematografiche;
 - d) realizzazione di particolari iniziative, anche nell'ambito di più ampi programmi di formazione professionale e di recupero, volte all'inserimento o al reinserimento culturale e sociale di soggetti, anche stranieri, con problemi di emarginazione;
 - e) strategie di multi-programmazione.
- 2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, il bando di cui all'articolo 4 del presente decreto, oltre ai contenuti previsti dal medesimo articolo 4, individua i limiti massimi di cumulabilità dei contributi di cui al presente articolo con gli altri contributi e crediti d'imposta previsti, a favore dell'esercizio cinematografico, dalla legge n. 220 del 2016 e dai rispettivi decreti attuativi.
- 3. La valutazione e la selezione dei progetti è incentrata sulla qualità artistica ed è effettuata sulla base dei criteri indicati nel bando.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 *Monitoraggio e sanzioni*

- 1. La DG Cinema, qualora, a sèguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
- 2. La DG Cinema può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto, nonché disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
- 3. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.
- 4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni



- secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
- 1. Per i soggetti a cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede ad acquisire l'informazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
 - 5- bis. Per tutto il periodo di realizzazione del progetto e per i cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo, ai fini della valutazione di impatto di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni, i soggetti beneficiari, a pena di revoca, forniscono alla DG Cinema e Audiovisivo, secondo le modalità contenute nella modulistica, specifiche informazioni e dati aggiornati relativi al progetto finanziato.

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle istanze per il riconoscimento dei contributi di cui al presente decreto ed il bando di selezione che, per l'anno 2017, prevede due scadenze e due sessioni di valutazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO